

Omniter Group SRL michele.scarabello@omniter.it Tel. 0498842717 Cell. 3939702687				Sicurezza Qualità Ambiente ISO 15 D.lgs 81/08 ISO 14001 D.lgs. 231/01 C.P.R. CE UL OHSAS 18001 ISO 9001 R.C.M. B.R.C. Reg.1223 Rumore Vibrazioni ISO 22716 R.S.P.P. Formazione I.F.S.		NEWS 01/2023 Pagina 1 di 1 RISERVATO	
1		OBBLIGO PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI					
ENTRO 30 GIUGNO DI OGNI ANNO SUL SITO AZIENDALE		La legge 124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (art. 1, commi da 125 a 129) prevede l'obbligo per le aziende di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente. I contribuenti soggetti all'obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese. Sono esclusi i liberi professionisti. Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l'importo complessivo sia superiore a 10.000 € annui. L'importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione. La pubblicazione, ove sussista l'obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale; i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono. Regime Sanzionatorio Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede (art. 1, comma 125-ter), a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione: la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€; la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione. Pubblicazione Semplificata Ai sensi dell'art. 1, comma 125 quinquies, le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l'esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura: "Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx					
2		RESPONSABILE CONSERVAZIONE E MANUALE					
IDENTIFICARE IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE E REDIGERE MANUALE		Tutte le aziende affidano il servizio di "conservazione digitale" delle "fatturazioni elettroniche" e della "pec". Per questo però ogni azienda dovrebbe definire al suo interno il Responsabile della conservazione. Tale persona è colui che definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia. Esso risponde direttamente dei documenti, è la persona di riferimento in caso di controlli e deve definire i requisiti del sistema di conservazione, garantire che il processo sia sempre a norma di legge, monitorare la funzionalità del sistema di conservazione e così via. Non va confuso col Responsabile del servizio di conservazione, che è il responsabile del servizio dell'azienda/FORNITORE che offre il servizio di conservazione (VEDI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LA PEC). Questi è in pratica il soggetto a cui il Responsabile della conservazione affida i documenti informatici per conservarli. Il ruolo del Responsabile della conservazione è, in sintesi, quello di redigere il manuale di conservazione, nel quale definisce come assegnare il servizio e verificare periodicamente l'integrità degli archivi, garantire nel tempo che l'intero processo sia a norma di legge.					
3		SPEDITORI RIFIUTI E ADR					
CONFERMATE LE ESENZIONI CON NOTA DEL MINISTERO DEL 21/12/2022		Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 21/12/2022, ha emanato la nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose anche per gli SPEDITORI. In accordo con la Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 non sono obbligate alla nomina del Consulente ADR le imprese che effettuano: - spedizioni in esenzione ai sensi dell'1.1.3.6 e del 3.4 ADR (esenzioni previste dall'art.3 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 40/2000), - spedizioni occasionali di cui all'art.2 del D.M. 04/07/2000 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno). A seguito di questo chiarimento, non ci sono variazioni significative per le imprese che ritenevano di essere "escluse" dall'obbligo della nomina del consulente ADR, ma suggeriamo di verificare che siano ancora rispettati i limiti sopra riportati.					
4		NUOVE REGOLE COVID					
NUOVE REGOLE COVID IN PARTICOLARE PER LE STRUTTURE SANITARIE		Ecco le cose più importanti che emergono dall'ordinanza del Ministro della Salute del 29 dicembre 2022 - è stato prorogato al 30 aprile l'obbligo della mascherina nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, compresi gli ambulatori e gli studi medici. - Abolizione dell'obbligo del green pass negli ospedali, Rsa, Pronto Soccorso: in pratica in tutti gli ultimi luoghi in cui le certificazioni verdi resistevano per visitatori e accompagnatori. RIENTRI POSTO COVID - Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare. - Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo. - Per i casi in soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo. - Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.					
I nostri tecnici possono darVi assistenza sui punti sopra riportati e sui temi D. LGS 231/01 - PRIVACY - RSPP - ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - BRC - IFS - IATF - PERCORSI FORMATIVI - MARCATURA CE - CONTRIBUTI							
GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI: _____ PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER FAX o E-MAIL DITTA: _____ REFERENTE: _____ TEL: _____ E-MAIL: _____							
Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell'informativa al punto 2A). L'interessato può esercitare i diritti di cui agli art-15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni. Clicca per indicare di NON inviare più la Vostra newsletter.							